



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**FRUIBILE IL REGIME AGEVOLATO DEI C.D. IMPATRIATI ANCHE
SE IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ITALIA È
ANTERIORE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

- Sentenza del 5/12/2025, n. 2760 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Glendi
- Rel. Glendi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Incentivi fiscali per i lavoratori c.d. "impatriati" – Trasferimento della residenza
in Italia – Anteriorità rispetto all'inizio dell'attività lavorativa – Irrilevanza –
Sussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In materia di regime agevolato dei c.d. lavoratori impatriati, non è necessario sussista un collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa dalla quale scaturisca il reddito agevolabile ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 209/2023. (In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto l'applicabilità dell'agevolazione tributaria ad un contribuente, che aveva trasferito la residenza oltre un anno e mezzo prima dell'inizio dell'attività lavorativa)

Rif. Normativi

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16
- L. 30 dicembre 2010, n. 238, art. 2
- L. 30 dicembre 2010, n. 238, art. 3
- D.lgs. 27/12/2023, n. 209, art. 5
- D.M. 26 maggio 2016

Vedi

- Cass., Sez. 5, n. 15234 del 07/06/2025

Anno pubb.

- 2025